

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BERGAMASCO, CATALDO e GRASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1965

Assestamento di posizioni debitorie delle aziende agricole

ONOREVOLI SENATORI. — La posizione debitoria delle aziende agricole, da tempo estremamente pesante, si è ulteriormente aggravata in questi ultimi anni, al punto che rischia di pregiudicare — ove non opportunamente temperata — le possibilità di nuovi sviluppi nel settore, e di indebolire la volontà degli agricoltori a proseguire in quella opera di adeguamento delle strutture produttive, sempre più necessaria in vista non soltanto del competitivo cimento in atto dell'integrazione europea, ma altresì di quello che incomincia a delinearsi con i più ampi accordi su base mondiale.

Secondo dati rilevati dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria, la incidenza degli oneri derivanti dall'ammortamento dei prestiti e mutui, concessi da Istituti di credito agrario, sugli introiti monetari delle aziende agricole che, nel 1957, era del 7,25 per cento, nel 1963 è passata al 18,5 per cento.

Considerato che l'aggravio dell'indebitamento è stato affrontato, in larga misura, per meglio dotare le aziende di macchinari, di servizi e attrezzature indispensabili al miglioramento della produttività e che, d'altra parte, è probabile che ulteriori impegni

per le necessarie trasformazioni si aggiungono ogni giorno e si aggrungeranno in futuro, si rende, al presente, indispensabile una sistemazione generale dei debiti ad oggi delle aziende medesime.

Per la soluzione di tale problema, l'intervento statale appare necessario, in quanto diretto ad alleviare il peso delle passività, restituendo nel contempo agli operatori la tranquillità indispensabile per affrontare i gravi compiti che li attendono.

Una operazione del genere, d'altra parte, non comporterebbe per lo Stato un impegno di rilievo, dal momento che con una spesa pari a 44 miliardi, da erogarsi in un settennio, si consentirebbe di ridurre il carico degli interessi gravanti su buona parte delle operazioni che potrebbero essere ratizzate.

Il provvedimento che sottoponiamo al vostro esame prevede, infatti, la possibilità di corrispondere un concorso negli interessi:

a) sui prestiti di esercizio in essere, da ratizzarsi per un periodo non superiore a 7 anni;

b) sui mutui di miglioramento in ammortamento, la cui scadenza dovrebbe essere prorogata di quattro anni.

Uno stanziamento pari a 4 miliardi annui per la ratizzazione dei prestiti in esercizio dovrebbe infatti consentire l'intervento statale su 140-150 miliardi di debiti in essere, aliquota pari ad oltre il 50 per cento dell'esposizione degli agricoltori per operazioni di conduzione e di dotazione aziendale (escluse quelle effettuate con fondi statali) all'epoca dell'ultima rilevazione della Banca d'Italia (30 settembre 1964).

Una analoga cifra sarebbe altresì sufficiente a prorogare la scadenza dei mutui di miglioramento, almeno di tutti quelli stipulati a condizioni meno favorevoli (*ante* Piano Verde).

Quanto sopra premesso, e confidando nel più sollecito esame ed approvazione del provvedimento, si pongono in rilievo le seguenti norme:

Art. 1. — Gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a ratizzare in non più di 7 annualità o 14 semestralità le esposizioni « a breve » in essere alla data di entrata in vigore della legge. È questa una importante innovazione rispetto alle norme in vigore, che limitano al quinquennio il perfezionamento di operazioni mediante semplice rilascio di effetti cambiari garantiti da privilegio sui prodotti; in tal modo si consente una più lunga ratizzazione, senza costringere i beneficiari all'aggravio delle iscrizioni ipotecarie e delle stipulazioni di contratti notarili che, oltretutto, limiterebbero la possibilità per gli agricoltori di fruire di ulteriore credito a lungo termine per operazioni di miglioramento fondiario.

Art. 2. — Sui prestiti ratizzati potrà essere concesso un concorso dello Stato tale da ridurre al 3 per cento il tasso a carico delle ditte prestatarie. Detto tasso è ulteriormente ridotto all'1,50 per cento nei territori classificati montani che meritano, per

la loro particolare notoria peggiore situazione economica, un trattamento di ulteriore favore.

Art. 3. — Vengono stabilite le norme indispensabili per assicurare la validità delle garanzie per il periodo di ratizzazione dei prestiti. Tali norme ripetono quanto già praticato con legge 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 4. — Per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti ratizzati ai sensi della legge viene autorizzata una spesa complessiva di lire 28 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1971.

Art. 5. — Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento è possibile chiedere l'omissione del pagamento delle rate scadenti nell'anno in corso e nei tre anni successivi. La durata dei mutui dovrà essere pertanto prorogata di un corrispondente periodo di tempo.

Nell'intervallo di sospensione dell'ammortamento dei mutui suddetti, resta dovuto il pagamento degli interessi semplici sul residuo debito capitale, interessi ridotti al 3 e al 2 per cento mediante il concorso dello Stato, a seconda che trattisi di mutui ordinari oppure a favore della proprietà contadina.

Art. 6. — Riguarda i finanziamenti concessi con fondi di anticipazione dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno. Una disposizione specifica per tali operazioni si rende necessaria poichè, in sua mancanza, — come accadde, del resto, nel caso della proroga dei mutui di cui all'articolo 17 della legge 21 luglio 1960, n. 739 — gli intestatari dei suddetti finanziamenti non potrebbero beneficiare delle agevolazioni previste dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a ratizzare, per una sola volta ed in non più di 7 annualità o di 14 semestralità uguali, comprensive di capitale ed interessi, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilità a' termini dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1750, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La ratizzazione di cui al precedente comma può essere concessa a produttori agricoli, singoli od associati, i quali, a seguito delle spese ragionevolmente sostenute per effettuare gli investimenti intesi ad aumentare l'efficienza produttiva di aziende tecnicamente idonee, nonchè per fronteggiare le esigenze di gestione delle stesse, si trovino in una accertata situazione di pesantezza economica.

Detta ratizzazione, in deroga alle norme vigenti, potrà essere effettuata mediante rilascio di cambiali agrarie, anche qualora l'operazione abbia la durata massima prevista dal primo comma del presente articolo. Alle cambiali di cui sopra si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e, se del caso, gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio sono autorizzati a rilasciare — ove richiesti — idonee attestazioni comprovanti la sussistenza delle condizioni cui è subordinata la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

Art. 2.

Sui prestiti ratizzati ai sensi dell'articolo 1 potrà essere accordato, nei limiti della autorizzazione di spesa di cui al suc-

cessivo articolo 4, un contributo dello Stato in misura tale da ridurre al 3 per cento il tasso di interesse da porsi a carico delle ditte prestatarie, al lordo di ogni onere accessorio.

Detto tasso è ulteriormente ridotto allo 1,50 per cento per le ditte prestatarie ricadenti nei territori classificati montani a' sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive disposizioni.

La differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse praticato dall'Istituto mutuante e quella calcolata al tasso dovuto dalle ditte prestatarie ai sensi dei precedenti commi, sarà corrisposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze annuali o semestrali anticipate — a decorrere dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivi alla data di entrata in vigore della presente legge — sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando detti Istituti ed Enti responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge.

I debiti da ratizzare saranno riportati — al lordo degli interessi maturati — al 1° gennaio od al 1° luglio immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alle provvidenze previste dai precedenti articoli potranno essere ammessi anche i prestiti la cui scadenza sia stata prorogata ai termini del secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed in applicazione di provvedimenti emanati ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge.

Ciascuna annualità o semestralità di rimborso degli importi ratizzati è garantita dai privilegi contemplati dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alle norme vigenti, i privilegi legali che assistono le operazioni autorizzate ai termini della presente legge hanno collocazione anteriore rispetto a quelli costituiti, in epoca successiva, a garanzia di

prestati posti in essere per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolo di pozione ai fini della collocazione dei privilegi è sostituito dalla data di iscrizione degli stessi nello schedario regionale istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Istituti speciali di credito agrario sono tenuti ad effettuare le occorrenti annotazioni allo schedario predetto nel giorno stesso di ricezione della lettera raccomandata di comunicazione di avvenuto perfezionamento della operazione compilata a cura dell'Istituto od Ente sovventore.

Art. 4.

Per la concessione del concorso di cui al precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 28 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1965 al 1971.

Alla spesa di cui al precedente comma si farà fronte nell'esercizio 1965 mediante riduzione degli stanziamenti previsti in bilancio per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5.

Per i mutui concessi con propria disponibilità dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, i mutuatari, semprechè si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in corso e nei tre anni successivi e che vengano prorogati di altrettante annualità o semestralità i mutui in essere.

La stessa agevolazione può essere richiesta dai coltivatori diretti che hanno acquistato i fondi dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina per le rate di ammortamento dovute a pagamento del prezzo dei terreni.

Nei quattro anni di sospensione dal pagamento delle rate di cui ai precedenti commi, sono dovuti dai beneficiari gli interessi semplici sul residuo debito capitale al 31 dicembre od al 30 giugno immediatamente successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure: *a)* del 3 per cento per i mutui di miglioramento; *b)* del 2 per cento per i mutui a favore della proprietà contadina.

La differenza fra gli interessi dovuti dai beneficiari ai sensi del precedente comma e quelli praticati dall'Istituto mutuante, è posta a carico dello Stato.

Per la concessione del concorso statale di cui al terzo comma del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 16 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1965 al 1968.

Alla spesa di cui al precedente comma si farà fronte, nell'esercizio 1965, mediante riduzione degli stanziamenti previsti in bilancio per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 6.

La rateizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge può essere concessa anche per le esposizioni relative a prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazione dello Stato ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni, nonché della legge 8 agosto 1957, n. 777, alle stesse condizioni e modalità stabilite dalle leggi medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonché dalle rispettive convenzioni stipulate con Istituti ed Enti interessati. A tale rateizzazione si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 3.

I produttori agricoli, singoli o associati, i quali si trovino nelle condizioni previste dal sopra citato articolo 1, possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in corso e nei tre anni successivi dei mutui che sono in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, concessi ai sensi della

legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni, della legge 25 luglio 1952, n. 991, della legge 1° febbraio 1956, numero 53, nonché della legge 20 febbraio 1958, n. 189, e che i mutui stessi vengano prorogati di altrettante annualità o semestralità. La stessa disposizione è applicabile per le operazioni concesse con fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

Nei quattro anni di sospensione delle predette rate saranno dovuti dai beneficiari, nella misura stabilita per le operazioni originarie, i soli interessi sul residuo debito capitale calcolato alla data del 31 dicembre o 30 giugno immediatamente successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dai precedenti articoli devono essere presentate dall'Istituto finanziatore entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la concessione delle ratizzazioni o proroghe previste dalla presente legge, l'Istituto finanziatore potrà richiedere il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, se del caso, dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Art. 8.

Per la parte non in contrasto con la presente legge si applicano le norme previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Ai fini dell'attuazione della presente legge per il 1965 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.